



Prot. n° 4553/p/ep

Roma, 26 maggio 2010

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 431

Oggetto: rateazioni contributive

In relazione ai quesiti pervenuti da numerose Casse Edili in merito alle modalità di rateazione, da parte delle Casse Edili, dei debiti contributivi delle imprese la scrivente significa quanto segue.

Si conferma quanto previsto nella delibera n. 4 del Comitato della bilateralità in merito alle condizioni per consentire la rateazione contributiva ai fini del rilascio del Durc.

La concessione di un versamento in più rate, infatti, deve essere subordinata alla previsione della conclusione del piano di rientro entro i termini utili al pagamento della gratifica natalizia o delle ferie ai lavoratori interessati.

Nel concordare, quindi, con l'impresa la rateazione contributiva, la Cassa Edile deve comunque verificare che la copertura del debito, al raggiungimento dei citati termini, sia almeno sufficiente al pagamento degli accantonamenti ai dipendenti.

Si precisa, inoltre, che solo nei casi di imprese non più attive e, comunque, con il permanere di una posizione di irregolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc fino all'estinzione del debito, la Cassa Edile può valutare la possibilità di concedere un periodo di rateazione del debito superiore a quello indicato nella citata deliberazione del Comitato della bilateralità.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza